

Regolamento organizzativo e programma quadro Corsi interaziendali Banca

L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) emana, sulla base della parte C articolo 1.3 del Piano di formazione Impiegata / Impiegato di commercio AFC ramo Banca in vigore, il seguente regolamento organizzativo e programma quadro per i corsi interaziendali Banca (CI Banca).

Articolo 1 Aspetti generali

Il regolamento organizzativo ed il programma quadro completano le disposizioni del piano di formazione citato.

Articolo 2 Sorveglianza

¹ La sorveglianza sui corsi interaziendali per impiegati di commercio del ramo di formazione e d'esame Banca è assunta dall'ufficio competente dell'ASB.

² Esso garantisce lo svolgimento uniforme dei corsi sulla base del piano di formazione e del presente regolamento organizzativo e programma quadro, e adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. emana, all'occorrenza, delle direttive e raccomandazioni complementari relative all'organizzazione ed allo svolgimento dei corsi;
- b. coordina e sorveglia lo svolgimento dei CI Banca;
- c. predispone il perfezionamento dei responsabili CI.

Articolo 3 Organizzazioni CI Banca

¹ L'ASB delega lo svolgimento dei corsi interaziendali per impiegati di commercio ramo Banca alle organizzazioni CI responsabili dello svolgimento dei corsi interaziendali. Le organizzazioni CI sono gruppi bancari, singole o più banche o istituti esterni da loro incaricati.

² Le organizzazioni CI si autocostruiscono. Le organizzazioni CI Banca creano un'organizzazione appropriata che garantisce la preparazione e lo svolgimento dei corsi. Ai cantoni coinvolti è accordata una rappresentanza adeguata nelle organizzazioni CI.

³ Le organizzazioni CI si occupano dello svolgimento dei corsi. Hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. elaborano i loro programmi dei corsi sulla base del programma quadro CI ed erogano la formazione sulla base di questi programmi;
- b. elaborano il preventivo dei costi ed il loro conteggio;
- c. definiscono i responsabili CI e le località dei corsi;
- d. mettono a disposizione luoghi ed attrezzature;
- e. definiscono le date ed orari dei corsi, pubblicano i corsi e raccolgono le iscrizioni degli apprendisti;

- f. sorvegliano l'attività di formazione e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi dei corsi;
- g. si occupano del necessario coordinamento della formazione con i cantoni, le scuole professionali e le aziende;
- h. svolgono i controlli delle competenze autonomamente o in collaborazione con altre organizzazioni CI ed attribuiscono le note.

⁴ Le organizzazioni CI comunicano all'ASB la persona di contatto responsabile per il coordinamento dei corsi interaziendali.

⁵ Il rapporto all'ASB avviene tramite la sorveglianza CI, svolta dall'ASB stessa. Le organizzazioni CI s'impegnano a fornire, su richiesta dell'ASB, le necessarie informazioni e la rispettiva documentazione in modo completo e tempestivo.

Articolo 4 Partecipanti ai corsi

La frequenza dei corsi interaziendali secondo il Piano di formazione parte C articolo 1.1, e di ulteriori corsi supplementari definiti dalle organizzazioni CP secondo l'articolo 5 del presente regolamento, come pure lo svolgimento di due controlli delle competenze, sono obbligatori per tutti gli apprendisti. Le aziende di tirocinio sono responsabili di garantire che i loro apprendisti partecipino ai corsi interaziendali, ai corsi supplementari ed ai controlli delle competenze CI Banca.

Articolo 5 Durata, periodo

Secondo il Piano di formazione parte C articolo 2, le organizzazioni CI del ramo di formazione e d'esame Banca svolgono 16 giornate CI sovvenzionate durante i tre anni di tirocinio, come pure ulteriori corsi supplementari che servono alla trasmissione centralizzata di obiettivi di valutazione aziendali.

Il numero di giorni CI sovvenzionati per ogni anno di tirocinio è stato fissato come segue:

	Giorni CI sovvenzionati
1° anno di tirocinio	6
2° anno di tirocinio	6
3° anno di tirocinio	4
Totale giorni CI sovvenzionati nei tre anni di tirocinio	16

Le organizzazioni CI definiscono autonomamente la data esatta dei giorni CI e degli eventuali ulteriori corsi supplementari all'interno degli anni di tirocinio.

Articolo 6 Programma quadro CI Banca

Per i corsi interaziendali esiste un programma quadro valido per tutte le organizzazioni CI, che riguarda sia i giorni CI sovvenzionati sia eventuali ulteriori corsi supplementari. Questo programma quadro costituisce la base per i programmi di corso delle singole organizzazioni CI.

1° anno di tirocinio

- Panoramica sullo svolgimento dell'apprendistato
- Introduzione alla documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni Banca
- Gestione delle capacità parziali Banca
- Gestione delle capacità parziali delle competenze metodologiche, sociali e personali (MSP)
- Capacità parziali CI Banca secondo l'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni
- Primo controllo delle competenze CI
- Riflessioni sulla base delle capacità parziali Banca e MSP come controllo del progresso d'apprendimento

2° anno di tirocinio

- Riflessioni sulla base delle capacità parziali Banca e MSP come controllo del progresso d'apprendimento
- Capacità parziali CI Banca secondo l'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

3° anno di tirocinio

- Riflessioni sulla base delle capacità parziali Banca e MSP come controllo del progresso d'apprendimento
- Secondo controllo delle competenze CI
- Bilancio della situazione in vista della procedura di qualificazione aziendale
- Capacità parziali CI Banca secondo l'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Le organizzazioni CI delle banche garantiscono la trasmissione di tutte le capacità parziali CI, nell'ambito delle giornate CI sovvenzionate ed eventualmente di ulteriori corsi supplementari, secondo l'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni. Le capacità parziali CI contenute nel programma dei corsi sono parte integrante dei controlli delle competenze CI.

Articolo 7 Controlli delle competenze CI

Il ramo Banca svolge due controlli delle competenze CI. Un controllo delle competenze CI comprende i contenuti di almeno quattro giorni di corso. Nell'ambito dei controlli delle competenze possono essere esaminate le capacità parziali, elencate nell'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni come "capacità parziali CI".

Potete trovare ulteriori dettagli in merito nella direttiva sui controlli delle competenze CI.

Articolo 8 Finanze

¹ Le aziende di tirocinio si assumono i costi per i corsi interaziendali. Nella definizione degli importi sono considerati eventuali prestazioni degli enti pubblici ed ulteriori ricavi.

² Lo stipendio definito nel contratto di tirocinio deve essere pagato anche durante i corsi interaziendali.

³ L'azienda di tirocinio si assume gli ulteriori costi che derivano per gli apprendisti dalla frequenza dei corsi.

⁴ Tutti i costi dell'organizzazione, della preparazione e dello svolgimento dei corsi interaziendali, che non sono coperti da prestazioni delle aziende di tirocinio, come pure dai contributi degli enti pubblici, eventuali donazioni di terzi o altri ricavi, sono a carico delle organizzazioni CI in qualità di gestori finanziariamente responsabili dei corsi.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento organizzativo e programma quadro è stato approvato dalla commissione di riforma il 31 agosto 2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile agli apprendisti che iniziano il loro tirocinio a partire dall'estate 2012.

Basilea, 31 agosto 2011
Ramo banca, Associazione svizzera dei banchieri